



Ministero della Salute

Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del S.s.n.
Ufficio 4 - Definizione fabbisogni e percorsi formativi del personale sanitario del S.s.n.
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGPROF/4/I.5.i.j/2021/667

All. 2

OGGETTO: Applicazione accordo di reciprocità Italia-Egitto per l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi di cittadini in possesso del titolo di laurea in medicina conseguito in Egitto.

Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Pec: segreteria@pec.fnomceo.it

E, p.c. : All'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Pisa

Pec: segreteria.pi@pec.omceo.it

All'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Monza e della Brianza

Pec: omceomb@pec.omceomb.it

Sono pervenuti allo scrivente Ufficio, da parte degli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri delle province di Pisa e di Monza Brianza, due lettere di richiesta di chiarimenti, che si allegano, in merito all'applicazione dell'accordo di reciprocità Italia-Egitto per l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi di cittadini in possesso del titolo di laurea in medicina conseguito in Egitto.

A tale proposito, si rappresentano, qui di seguito, le valutazioni di questo Ministero che potranno essere diramate a tutti gli Ordini provinciali nel caso in cui codesta Federazione lo ritenesse opportuno.

Lo Scambio di Note sull'esercizio della professione medica tra l'Italia e la Repubblica Araba d'Egitto, firmato al Cairo il 9.4.51, valido a far data dal 20.5.51, è attualmente ancora in vigore e consente ai cittadini egiziani il libero ed automatico esercizio della professione medica sul territorio italiano, senza, pertanto, il preventivo riconoscimento da parte di questo Ministero.

In quanto riferito a cittadini egiziani con titolo di laurea abilitante conseguito in Egitto, lo Scambio di Note in questione non esplica i propri effetti né nei confronti di cittadini di altri Stati che abbiano conseguito successivamente la cittadinanza egiziana (per la qual cosa sarà necessario appurare da parte degli Ordini che il richiedente fosse in possesso di detta cittadinanza egiziana già al momento dell'immatricolazione al corso di laurea), né nei confronti di cittadini egiziani che si siano laureati in un altro Stato, ancorché abbiano ottenuto il riconoscimento o l'equiparazione del titolo in Egitto.

Si aggiunge, inoltre che, per quanto riguarda l'esercizio della professione medica in Italia, detto Scambio di Note è da correlarsi alle ulteriori disposizioni normative interne, concernenti la regolazione dei flussi migratori sul territorio nazionale. Conseguentemente, sarà cura degli Ordini verificare il possesso di un permesso di soggiorno da parte del richiedente, dovendo comunque sottoporre al preventivo nulla osta di questo Ministero la relativa domanda di iscrizione all'albo, al pari di quanto avviene per ogni altro professionista non appartenente all'Unione Europea. Parere che verrà reso in conformità alle quote di ingresso dei flussi migratori di lavoratori stranieri non comunitari, qualora il cittadino egiziano non sia in possesso anche di una cittadinanza italiana o di un altro Paese dell'Unione europea.

Per quanto riguarda il formato della documentazione da richiedere da parte degli Ordini accettanti si precisa che, trattandosi di documentazione non reperibile all'interno dell'Unione Europea, tali atti dovranno essere prodotti così come riportato sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale.

In ultimo, a titolo meramente informativo, si fa presente che in quanto valido unicamente tra l'Italia e l'Egitto, lo scambio di Note in esame non consente la libera circolazione del titolo posseduto dai suddetti cittadini egiziani in ambito europeo, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE.

Il dirigente
*f.to Vincenzo Canale

**"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993"*

AG



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI
DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE
IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Direzione generale delle professioni sanitarie e delle politiche in
favore del Servizio Sanitario Nazionale

Ufficio 4

Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

dgrops@postacert.sanita.it

DGPROF/4/I.5.i.j/2025/540

All. 1

All'Ordine provinciale dei medici
chirurghi e degli odontoiatri di Novara

Pec: segreteria.no@pec.omceo.it

e.p.c.:

Alla Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri

Pec: segreteria@pec.fnomceo.it

Oggetto:

– Richiesta parere per
iscrizione all'albo professionale degli
odontoiatri.

Si fa riferimento alla nota del giorno 15.07.2025, prot. n. 716/2025, con cui codesto Ordine Provinciale, ha chiesto il parere dello scrivente Ministero in merito all'istanza di iscrizione all'Albo professionale degli odontoiatri, presentata dal dott. _____, nato a _____

(Egitto), il _____ cittadino egiziano, che ha conseguito la laurea in odontoiatria, in Ucraina, presso l'Università medica commemorativa nazionale di _____ ottenendo in seguito l'equipollenza della medesima laurea rilasciata dal Consiglio supremo delle Università della Repubblica Araba d'Egitto.

Al riguardo, si precisa che lo Scambio di Note sull'esercizio della professione medica tra l'Italia e la Repubblica Araba d'Egitto, firmato a Il Cairo il 9.4.1951 e valido a far data dal 20.5.1951, consente ai cittadini egiziani il libero ed automatico esercizio della professione medica (successivamente estesa anche a quella odontoiatrica a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 15078/00 del 19.6.2000) sul territorio italiano, senza il preventivo riconoscimento da parte di questo Ministero.

Come già rappresentato con nota del 01.06.2021, n. prot. 29911, inviata alla Federazione Nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), che ad ogni buon fine si allega in copia (all. 1), tale Scambio di note, in quanto riferito ai cittadini egiziani con titolo di laurea abilitante conseguito in Egitto, non esplica i propri effetti nei confronti di cittadini egiziani che si siano laureati in un altro Stato, ancorché abbiano ottenuto il riconoscimento o l'equiparazione in Egitto.

Di conseguenza, per il caso di specie, si ritiene di non poter esprimere parere favorevole alla procedura di iscrizione del dottore in questione all'Albo professionale degli odontoiatri, se non dopo che lo stesso abbia conseguito il regolare riconoscimento del proprio titolo di laurea, conseguito in Ucraina.

Il Direttore dell'Ufficio
Dott.ssa Annalisa Malgieri

Firmato digitalmente da

**Annalisa
Malgieri**

Data e ora della firma:
25/07/2025 11:01:18

Referente:
Della Porta Rodolfo
Email: r.dellaporta@sanita.it

